

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BERTONI, DE LUCA Michele e LORETO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali
e infermerie militari

ONOREVOLI SENATORI. - I parlamentari possono entrare liberamente nelle carceri o negli ospedali psichiatrici, ma le strutture militari costituiscono ancora un tabù.

È vero, qualche volta i parlamentari membri delle Commissioni difesa visitano ufficialmente questa o quella caserma, ma è facile immaginare come in queste occasioni eventuali mancanze o problematiche vengano risolte *ad hoc*.

Le Forze Armate e le loro strutture sono parte integrante della Nazione e del territorio, i militari di leva sono in primo luogo dei cittadini: basterebbero questi assunti per dimostrare non solo l'opportunità, ma addirittura la necessità, della possibilità per i parlamentari di effettuare in qualsiasi momento visite. Vi è chi potrebbe accampare ragioni di sicurezza militare che impedirebbero visite «a sorpresa» da parte degli eletti in Parlamento.

È facile obiettare che problemi di sicurezza per questo tipo di visita si vengono a creare anche per gli ospedali psichiatrici o le carceri, senza che ciò abbia impedito la possibilità di effettuare tale forma di controllo ispettivo. Nel disegno di legge che segue si è cercato di recepire tale possibile obiezione, limitando la possibilità di visita alle strutture sanitarie militari, da un lato (in questo caso è arduo giustificare eventuali pericoli per la sicurezza militare), e, dall'altro, a quelle parti delle caserme preposte al vitto, all'alloggio e al benessere del personale.

Sono stati inoltre inclusi quei locali delle strutture militari in cui si svolgono attività esposte a rischio o dove vi sono macchinari, impianti e strutture sottoponibili a collaudi o verifiche periodiche, come del resto è previsto dall'articolo 44 del decreto del

Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266. È da notare a tale proposito che queste visite preventive e i relativi controlli vengono effettuati attualmente dalle unità sanitarie locali competenti per territorio e che il comma 3 del suddetto articolo 44 recita esplicitamente che tali disposizioni «si applicano anche al Ministero della difesa». Non si vede, quindi, per quale motivo debba essere impedito ad un parlamentare ciò che è consentito già oggi a un funzionario dell'unità sanitaria locale.

Il disegno di legge prevede inoltre che i parlamentari possono incontrarsi con militari e le loro rappresentanze, anche non in presenza dei comandanti.

La ragione è semplice: spesso problemi ed inefficienze non sono immediatamente visibili, ma possono essere riscontrate solo con un colloquio con i diretti interessati, colloquio che può rivelarsi più proficuo in assenza della inevitabile pressione psicologica derivante dalla presenza all'incontro di chi è, di fatto, il responsabile della struttura ispezionata.

Anche in tale caso sono stati previsti dei limiti oggettivi, riassumibili nel fatto che i militari con cui il parlamentare vorrebbe incontrarsi siano impegnati in attività di servizio da cui non possono essere distolti, pena il venir meno dell'efficienza del reparto stesso. In tale caso, adeguatamente motivato dall'ufficiale comandante, l'incontro semplicemente non avviene.

Il disegno di legge prevede infine che il parlamentare possa farsi accompagnare da una persona di sua fiducia, cosa che già avviene anche nel caso di visite alle carceri.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge che si propone, e che riprende i contenuti di un analogo disegno di legge presentato nella

passata legislatura, va nella direzione oggettiva di avvicinare sempre di più le Forze Armate alla società nel suo complesso, eliminando quella separatezza che nuoce in primo luogo alle Forze Armate stesse, che giustamente spesso lamentano la poca atten-

zione di cui sono oggetto da parte delle istituzioni politiche e civili.

Si auspica, pertanto, che il presente disegno di legge venga celermente esaminato e divenga quanto prima legge della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. I parlamentari possono in ogni momento, senza preavviso, accedere agli ospedali, alle infermerie militari ed alle caserme, limitatamente alle strutture preposte all'alloggio, al vitto ed al benessere dei militari.

2. I parlamentari possono inoltre visitare quei locali in cui si svolgano attività o vi siano impianti sottoposti al controllo di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.

3. Nel corso delle visite i parlamentari possono incontrare, anche non in presenza dei comandanti o di superiori gerarchici, militari di ogni grado, nonchè i rappresentanti degli organismi della Rappresentanza militare.

4. I comandanti dei reparti possono, per ragioni inerenti al servizio ed all'operatività del reparto, esprimere parere negativo vincolante agli incontri previsti dal comma 3.

5. I comandanti devono documentare al parlamentare in visita le ragioni del parere negativo di cui al comma 4.

6. I parlamentari in visita possono farsi accompagnare da un esperto o da un assistente di loro fiducia.